TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

# Art. 36

## Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 3

(Legge 27 giugno 1929, n, 1185, art. 1).

I sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione, presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, possono, a domanda, essere nominati ufficiali di complemento nella rispettiva arma o corpo, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui al seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneita', purche' abbiano ottenuto una ricompensa al valor militare o una promozione per merito di guerra e siano dichiarati idonei da speciali commissioni reggimentali, secondo le norme stabilite dal regolamento. Per detti ufficiali di complemento l'avanzamento e' limitato al grado di capitano.

I sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento nel corpo sanitario (ufficiali medici o chimici farmacisti) e nel corpo veterinario, debbono essere provvisti dei titoli di studio di cui all'art. 26 e aver superato lo stesso esame stabilito dal regolamento per gli ufficiali di complemento delle varie armi o corpi provvisti del detto titolo che chiedano il passaggio nel corpo sanitario o nel corpo veterinario.

Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, i quali pero' non possono essere nominati ufficiali di complemento che nell'arma di fanteria:

1° sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'arma di provenienza.

2° sottufficiali provenienti dal corpo Reale equipaggi marittimi, transitati nella forza in congedo del Regio esercito;

3° militari che, arruolati nell'ex battaglione aviatori categoria piloti motoristi o personale vario - riportarono la nomina a sergente in tali specialita';

4° sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati;

5° militari incorporati nella sanita' promossi sergenti presso tali corpi;

6° militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati rivestiti del relativo stato.

Versione in vigore dal 14 giugno 1938, non più in vigore dal 1 aprile 1941 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito |
| Estremi | Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-36-legge-16-gennaio-1936-xiv-n-93-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it